



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°44 del 22-12-2023

Riferita alla Proposta N. 51 del 15-12-2023

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE AL 31.12.2022.

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **20:37** e seg. nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune. Convocato il Consiglio con avviso prot. n. 53043 del 19/12/2023 trasmesso ai consiglieri ai sensi della normativa vigente, il medesimo si è riunito in seduta Urgente:

Nome	P/A	Nome	P/A
Albani Giovanni	A	Fiore Simona Agata	P
Basile Eugenio	P	Guglielmino Antonino Luciano	P
Bertolo Nicola Alfio	A	Gugliotta Michele	A
Bottino Darakhshan Ghalati Mortaza	P	Gullotto Pietro	P
Bruno Giuseppe	P	Pappalardo Luca	P
Cammisa Salvatore Alessandro	P	Sciacca Dario Sebastiano	P
Coco Eugenio Simone	P	Trovato Santo	P
D'Aquino Giovanni	P	Villarà Luca	P

PRESENTI: 13 ASSENTI: 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Vice Presidente Dott.ssa Simona Agata Fiore, partecipa alla seduta il Vice Segretario Marcello Maccarrone.

La Seduta è Pubblica.

Comune di San Giovanni La Punta - Delibera di Consiglio n. 44 del 22-12-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Tenuto conto che il Vice Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Simona Agata Fiore, procede alla trattazione del 4° punto posto all'OdG che ha per oggetto: **"Riconnizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100. Individuazione Partecipazioni da alienare e/o conservare al 31/12/2022"**;

Dato atto che il Vice Presidente della 1^ C.C.P. sig. Bottino Darakhshan Ghalati Mortaza riprende la lettura del verbale della Commissione in relazione al predetto punto;

Visto il Verbale n. 131 dell' 11/12/2023 dell'Organo di Revisione;

Visto il Verbale n. 22 del 22/12/2023 della Prima C.C.P.;

Visto l'esito della votazione palese per alzata di mano, indetta dal Vice Presidente del Consiglio sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, che viene approvata all'unanimità dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

Dato atto che la presente, sarà pubblicata sul Sito Internet come previsto dall'art. 18 comma 2 della L.R. 11/12/2008 n.22, modificata dall'art.6 L.R. 26/06/2015 n.11 e ss.mm.ii.

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: **"Riconnizione periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017, n. 100. Individuazione Partecipazioni da alienare e/o conservare al 31/12/2022"**;

DELIBERA ALTRESI'

Successivamente, con separata e distinta votazione, di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, che viene approvata all'unanimità dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti.

Alle ore 21:48 si chiude la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 51 del 15-12-2023

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE AL 31.12.2022.

Visto il DLgs 19 agosto 2016, n. 175 recante il nuovo Testo unico materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

Atteso che con il DLgs 16 giugno 2017, n. 100, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (in G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 del DLgs 175/2016, il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

Richiamati:

- ☐ i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art.1 c.1 della L. 07/08/1990, n.241 e smi;
- ☐ l'art.42 c.2 del DLgs 18/08/2000, n.267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (lett. e);
 - indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lett. g);

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4 c.2 TUSP:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo*

180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Tenuto conto:

- ☐ che ai fini di cui sopra devono essere alienate o fatte oggetto di altre misure di razionalizzazione quelle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del DLgs 175/2016 e s.m.i;
 2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e quindi per le stesse non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione sia sul piano della convenienza economica e della relativa sostenibilità finanziaria, anche considerando la possibilità di utilizzo alternativo delle risorse finanziarie pubbliche impegnate o la possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, sia da ultimo in termini di compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- ☐ che la ricognizione è atto obbligatorio e deve essere successivamente «comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114», cioè al competente Ministero. Inoltre, devono essere rese informazioni «alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15»;
- ☐ che la mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'impossibilità per il socio di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi il potere di alienare la partecipazione, nonché gli atti di esercizio dei diritti sociali già compiuti - la liquidazione della società medesima secondo la procedura prevista dall'art. 2437-quater del Codice Civile;

Tenuto altresì conto che, ai sensi dell'art. 26 c. 11 TUSP il legislatore rinvia l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 all'esercizio 2018 come può ricavarsi dalla lettura dell'articolo richiamato e di seguito riportato che testualmente prevede: *"1. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017."*;

Richiamato quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 TUSP che disciplina le ipotesi in cui l'ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.;"

Considerato che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Preso atto dell'Allegato A) concernente la Relazione tecnico illustrativa sulle società partecipate, ai fini della predisposizione della presente delibera di ricognizione ordinaria con la quale si è preso atto delle comunicazioni e segnalazioni ai fini della predisposizione del Piano da parte del Consiglio Comunale concernente la revisione periodica delle partecipazioni ex art.20 DLgs 19/08/2016, n.175 e ss.mm.ii, per la ricognizione delle partecipazioni possedute e/o individuazione delle partecipazioni da alienare e/o conservare e dalla quale si evince quanto appresso:

□ **SERVIZI IDRICI ETNEI SpA**

L'Assemblea del Consorzio ATO, con delibera 4/2004 ha previsto l'affidamento, entro il 31/03/2004, del Servizio Idrico Integrato ad una società mista a prevalente capitale pubblico avente come soci assieme ai soggetti pubblici interessati un socio privato di minoranza.

La SIE è stata pertanto costituita dalla Provincia Regionale di Catania nel 2004 quale socio unico della provincia ed aperta alla partecipazione dei comuni limitrofi, con riserva di capitale a socio privato a seguito di procedura di gara. La stessa pertanto è stata iscritta al Registro imprese del sud-est Sicilia. La procedura di gara è stata aggiudicata nel 2005 in favore del raggruppamento Acoset con conseguente incremento del capitale per la SIE. Le imprese componenti l'Acoset hanno così costituito l'Hydro Catania srl che è subentrata, per la quota di partecipazione azionaria in SIE, quanto al diritto all'esecuzione dei servizi, dei lavori infrastrutturali di acquedotto, fognature e depurazioni. Nelle fasi della gara d'appalto alcuni comuni del catanino hanno impugnato la delibera originaria dell'ATO che è stata accolta in sede di giudizio dal CGARS nel 2006. Pertanto, alla luce di quanto sopra, il consorzio ATO, la provincia di Catania e SIE hanno perfezionato un accordo transattivo in forma di sanatoria rispetto a quanto pronunciato in sede giurisdizionale. Successivamente si sono pertanto susseguite una serie di sentenze riguardo le vicende sopra evidenziate, in diversi gradi di giudizio, tra la SIE avverso la Città Metropolitana, l'ATO2 e l'ATI ancorché verso la Hydro Catania srl, per la riforma della Sentenza del TAR Catania 1289/2021, con la quale si stabiliva di prendere atto dell'intervenuta caducazione automatica, per effetto della Sentenza CGA 589/2006, degli atti amministrativi e negoziali a valle dei provvedimenti annullati con la sentenza de qua ed in particolare di prendere atto dell'invalidità della convenzione di gestione stipulata con SIE nel 2005.

Susseguentemente la SIE ha impugnato al CGA contestuale istanza cautelare della predetta sentenza 589 e l'atto di giudizio è stato espresso in data 10/11/2021 n. registro 583/2021 con

parziale accoglimento delle istanze rappresentate e rinvio all'udienza pubblica del 06/07/2022. Si specifica inoltre che il CGA con Ordinanza 411/2021 ha accolto il cautelare e sospeso gli effetti della sentenza del TAR 1289/2021. Si ha anche notizia che sull'iter intrapreso, a seguito di denuncia del socio Hydro aggiudicatario della gara, anche la AGCM a seguito di ulteriori atti assunti dall'ATI ha presentato ricorso autonomo.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana pronunciandosi sui ricorsi per ottemperanza proposti, con la sentenza n. 01257/2022 pubblicata in data 13.12.2022 ha statuito che la *"SIE è risultata affidataria del servizio a seguito di gara a doppio oggetto così come indicato dalla Corte di giustizia ... e ha titolo per svolgerlo quale gestore unico su tutto il territorio dell'ambito territoriale ottimale. L'affidamento alla medesima risulta quindi conforme alle prescrizioni non solo del comma 1 ma anche del comma 2 dell'art. 149-bis del d. lgs. n. 152 del 2006"* oltre a stabilire che la *"Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato sottoscritta fra SIE e il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale il 24 dicembre 2005 è ancora oggi valida ed efficace fra le parti"*, confermando altresì che *"sussiste in capo all'ATI Catania, nuovo soggetto investito della funzione di affidare e sovrintendere al servizio idrico integrato, l'obbligo di consegnare gli impianti idrici dell'intero ambito territoriale ottimale alla società SIE al fine di fare gestire a questa ultima il servizio idrico integrato"*

Alla luce di quanto sopra, pertanto, questa Servizio ritiene di mantenere la quota societaria in atto detenuta.

MARE DELL'ETNA

Stato d'impresa cancellato, il 26.05.2022. Il Consiglio di Amministrazione del 27/03/2019 ha deliberato la proposta della messa in liquidazione della Società. Lo stato di liquidazione è stato trascritto presso il Registro Imprese di Catania in data 18/06/2019. Alla data del 18.11.2021 la Società ha concluso la fase liquidatoria.

Multiservizi Puntese s.r.l., SRR –Catania Area Metropolitana, ACOSSET SpA, SIMETO Ambiente SpA, non si rileva l'occorrenza di procedere a iniziative di razionalizzazione stante la produzione di servizi di interesse generale.

GAL ETNA SUD

La Legge di Bilancio n. 145/2018 – art. 1, commi 721 – 724 /Legge di Bilancio 2019) ha modificato la disciplina delle Società partecipate delle Amministrazioni pubbliche al fine di attenuare taluni obblighi previsti dal Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, i commi 722 e 724 ampliano l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma della società a partecipazione pubblica, prevedendo che le disposizioni dell'art. 20, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, non si applicano alle Società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4, comma 6, e, pertanto, il GAL ETNA SUD, non verrà incluso nel piano di ricognizione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016;

Atteso che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

Richiamato il piano di revisione straordinaria delle partecipate già adottato dal Comune di San Giovanni La Punta ai sensi dell'art. 24 del DLgs 175/2016 con deliberazione di C.C. n. 37 del 29/09/2017;

Considerato che il presente atto costituisce un aggiornamento della revisione effettuata ai sensi

dell'art. 24, comma 2, del DLgs 175/2016 e s.m.i.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle allegate schede che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che riportano nel dettaglio per ciascuna partecipazione detenuta gli elementi utili;

Considerato che ai sensi del citato art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 deve procedersi a individuare le partecipazioni da alienare, con procedura che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di San Giovanni La Punta;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della presente delibera consiliare, il Comune di San Giovanni La Punta non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Considerati gli atti dell'attività istruttoria, che si è manifestata molto complessa nel reperimento delle informazioni presso le società partecipate ove in alcuni casi sono rimaste senza riscontro le richieste formulate da parte dell'Ufficio competente e in particolare delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nelle schede allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e come di seguito specificate :

- ☐ **Multiservizi Puntese srl**
Mantenimento non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
- ☐ **Servizi Idrici Etnei SpA**
Mantenimento, per le motivazioni sopra meglio descritte;
- ☐ **S.R.R. Catania Area Metropolitana**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
- ☐ **G.A.L. Etna Sud**
Non rientra nella ricognizione delle partecipate come previsto dalla *la Legge di Bilancio n. 145/2018 – art. 1, commi 721 – 724 (Legge di Bilancio 2019)*;
- ☐ **Distretto turistico territoriale della regione siciliana Il Mare dell'Etna**
Stato d'Impresa cessata.
- ☐ **Acoset SpA**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
- ☐ **Simeto Ambiente SpA**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
- ☐ **ATO 2 CT Acque**
Nessuna azione di razionalizzazione, tenuto conto della obbligatorietà della partecipazione imposta dalla normativa della Regione Siciliana.

Dato atto che l'intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova poi una sua sintesi rappresentativa negli allegati alla presente deliberazione e che la stessa è stata istruita in conformità ai sopra citati criteri e prescrizioni previsti dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii..

Vista la Delibera di G. M. n. 63 del 05/12/2023;

Acquisito il Parere dell'Organo dei Revisori, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Comune di San Giovanni La Punta - Delibera di Consiglio n. 44 del 22-12-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 12/10/2022 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2022/2024";
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 12/10/2022 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2022 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 esercizi 2022 – 2023 - 2024 (art. 175, comma 2, 3 del D.Lgs. N. 267/2000) Assestamento generale";

Vista la delibera di Giunta Comunale n.59 del 18/10/2022 ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione 2022/2024 (art. 169 del D.lgs. n° 267/2000);

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18.08.2000 n 267 e ss.mm.ii.;

Visto il testo coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento, nella Regione Siciliana, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. del 09/05/2008, n. 20;

Viste le Leggi Regionali n 44/91, n 23/98, n 10/2000 e n 30/2000.

DELIBERA

Per le motivazioni in esordio che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di prendere atto e approvare le schede di ricognizione – allegato "A" alla presente deliberazione, contenente la revisione ordinaria *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"* da valere quale relazione tecnica, possedute dal Comune di San Giovanni La Punta ai sensi dell'art. 20 c.2 DLgs 175/2016, alla data del 31/12/2022, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;
2. Dare atto della non ricorrenza dei presupposti per procedere alla razionalizzazione per le partecipazioni detenute dall'Ente, come meglio sotto specificato:
 - ☐ **Multiservizi Puntese srl**
Mantenimento non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
 - ☐ **Servizi Idrici Etnei SpA**
Mantenimento, per le motivazioni sopra meglio descritte;
 - ☐ **S.R.R. Catania Area Metropolitana**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
 - ☐ **G.A.L. Etna Sud**
Non rientra nella ricognizione delle partecipate come previsto dalla *la Legge di Bilancio n. 145/2018 – art. 1, commi 721 – 724 (Legge di Bilancio 2019)*;
 - ☐ **Distretto turistico territoriale della regione siciliana Il Mare dell'Etna**
Stato d'Impresa cessato;
 - ☐ **Acoset SpA**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
 - ☐ **Simeto Ambiente SpA**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
 - ☐ **ATO 2 CT Acque**
Nessuna azione di razionalizzazione, tenuto conto della obbligatorietà della partecipazione imposta dalla normativa della Regione Siciliana.

3. Disporre:

- ☐ che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - ☐ che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i e dell'art. 20 c. 1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i;
 - ☐ che copia della presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Sicilia attraverso l'apposito applicativo;
4. Dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
5. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente come previsto dall'art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativi così come previsto dal comma 1 dell'art 18 della legge regionale 16.12.2008, n. 22 e ss.mm.ii., ed altresì, l'inserimento del presente provvedimento nel sito web del Comune sezione "Regolamenti", e, in Amministrazione Trasparente, ex D.Lgs 14.03.2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs. N. 97/2016, sottosezione livello 1 "Enti Controllati", sottosezione livello 2 – "Società Partecipate".

DELIBERA, altresì

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza del provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Presidente

Simona Agata Fiore
(Sottoscritto con firma digitale)

Il Vice Segretario

Marcello Maccarrone
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 del 15-12-2023

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE AL 31.12.2022.

Visto il DLgs 19 agosto 2016, n. 175 recante il nuovo Testo unico materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

Atteso che con il DLgs 16 giugno 2017, n. 100, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (in G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 del DLgs 175/2016, il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

Richiamati:

- ☐ i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art.1 c.1 della L. 07/08/1990, n.241 e smi;
- ☐ l'art.42 c.2 del DLgs 18/08/2000, n.267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (lett. e);
 - indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lett. g);

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4 c.2 TUSP:

Comune di San Giovanni La Punta - PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO n. 51 del 15-12-2023 - Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi del D.lgs.82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il comune, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore accreditato.

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Tenuto conto:

- ☐ che ai fini di cui sopra devono essere alienate o fatte oggetto di altre misure di razionalizzazione quelle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del DLgs 175/2016 e s.m.i;
 2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e quindi per le stesse non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione sia sul piano della convenienza economica e della relativa sostenibilità finanziaria, anche considerando la possibilità di utilizzo alternativo delle risorse finanziarie pubbliche impegnate o la possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, sia da ultimo in termini di compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- ☐ che la ricognizione è atto obbligatorio e deve essere successivamente «comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114», cioè al competente Ministero. Inoltre, devono essere rese informazioni «alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15»;
- ☐ che la mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'impossibilità per il socio di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi il potere di alienare la partecipazione, nonché gli atti di esercizio dei diritti sociali già compiuti - la liquidazione della società medesima secondo la procedura prevista dall'art. 2437-quater del Codice Civile;

Tenuto altresì conto che, ai sensi dell'art. 26 c. 11 TUSP il legislatore rinvia l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 all'esercizio 2018 come può ricavarsi dalla lettura dell'articolo richiamato e di seguito riportato che testualmente prevede: *"11. Salva l'immediata applicazione della*

disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.";

Richiamato quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 TUSP che disciplina le ipotesi in cui l'ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.";*

Considerato che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Preso atto dell'Allegato A) concernente la Relazione tecnico illustrativa sulle società partecipate, ai fini della predisposizione della presente delibera di ricognizione ordinaria con la quale si è preso atto delle comunicazioni e segnalazioni ai fini della predisposizione del Piano da parte del Consiglio Comunale concernente la revisione periodica delle partecipazioni ex art.20 DLgs 19/08/2016, n.175 e ss.mm.ii, per la ricognizione delle partecipazioni possedute e/o individuazione delle partecipazioni da alienare e/o conservare e dalla quale si evince quanto appresso:

□ **SERVIZI IDRICI ETNEI SpA**

L'Assemblea del Consorzio ATO, con delibera 4/2004 ha previsto l'affidamento, entro il 31/03/2004, del Servizio Idrico Integrato ad una società mista a prevalente capitale pubblico avente come soci assieme ai soggetti pubblici interessati un socio privato di minoranza.

La SIE è stata pertanto costituita dalla Provincia Regionale di Catania nel 2004 quale socio unico della provincia ed aperta alla partecipazione dei comuni limitrofi, con riserva di capitale a socio privato a seguito di procedura di gara. La stessa pertanto è stata iscritta al Registro imprese del sud-est Sicilia. La procedura di gara è stata aggiudicata nel 2005 in favore del raggruppamento Acoset con conseguente incremento del capitale per la SIE. Le imprese componenti l'Acoset hanno così costituito l'Hydro Catania srl che è subentrata, per la quota di partecipazione azionaria in SIE, quanto al diritto all'esecuzione dei servizi, dei lavori infrastrutturali di acquedotto, fognature e depurazioni. Nelle fasi della gara d'appalto alcuni comuni del catanino hanno impugnato la delibera originaria dell'ATO che è stata accolta in sede di giudizio dal CGARS nel 2006. Pertanto, alla luce di quanto sopra, il consorzio ATO, la provincia di Catania e SIE hanno perfezionato un accordo transattivo in forma di sanatoria rispetto a quanto pronunciato in sede giurisdizionale. Successivamente si sono pertanto susseguite una serie di sentenze riguardo le vicende sopra evidenziate, in diversi gradi di giudizio, tra la SIE avverso la Città Metropolitana, l'ATO2 e l'ATI ancorché verso la Hydro

Catania srl, per la riforma della Sentenza del TAR Catania 1289/2021, con la quale si stabiliva di prendere atto dell'intervenuta caducazione automatica, per effetto della Sentenza CGA 589/2006, degli atti amministrativi e negoziali a valle dei provvedimenti annullati con la sentenza de qua ed in particolare di prendere atto dell'invalidità della convenzione di gestione stipulata con SIE nel 2005.

Susseguentemente la SIE ha impugnato al CGA contestuale istanza cautelare della predetta sentenza 589 e l'atto di giudizio è stato espresso in data 10/11/2021 n. registro 583/2021 con parziale accoglimento delle istanze rappresentate e rinvio all'udienza pubblica del 06/07/2022. Si specifica inoltre che il CGA con Ordinanza 411/2021 ha accolto il cautelare e sospeso gli effetti della sentenza del TAR 1289/2021. Si ha anche notizia che sull'iter intrapreso, a seguito di denuncia del socio Hydro aggiudicatario della gara, anche la AGCM a seguito di ulteriori atti assunti dall'ATI ha presentato ricorso autonomo.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana pronunciandosi sui ricorsi per ottemperanza proposti, con la sentenza n. 01257/2022 pubblicata in data 13.12.2022 ha statuito che la *"SIE è risultata affidataria del servizio a seguito di gara a doppio oggetto così come indicato dalla Corte di giustizia ... e ha titolo per svolgerlo quale gestore unico su tutto il territorio dell'ambito territoriale ottimale. L'affidamento alla medesima risulta quindi conforme alle prescrizioni non solo del comma 1 ma anche del comma 2 dell'art. 149-bis del d. lgs. n. 152 del 2006"* oltre a stabilire che la *"Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato sottoscritta fra SIE e il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale il 24 dicembre 2005 è ancora oggi valida ed efficace fra le parti"*, confermando altresì che *"sussiste in capo all'ATI Catania, nuovo soggetto investito della funzione di affidare e sovrintendere al servizio idrico integrato, l'obbligo di consegnare gli impianti idrici dell'intero ambito territoriale ottimale alla società SIE al fine di fare gestire a questa ultima il servizio idrico integrato"*

Alla luce di quanto sopra, pertanto, questa Servizio ritiene di mantenere la quota societaria in atto detenuta.

MARE DELL'ETNA

Stato d'impresa cancellato, il 26.05.2022. Il Consiglio di Amministrazione del 27/03/2019 ha deliberato la proposta della messa in liquidazione della Società. Lo stato di liquidazione è stato trascritto presso il Registro Imprese di Catania in data 18/06/2019. Alla data del 18.11.2021 la Società ha concluso la fase liquidatoria.

Multiservizi Puntese s.r.l., SRR –Catania Area Metropolitana, ACOSSET SpA, SIMETO Ambiente SpA, non si rileva l'occorrenza di procedere a iniziative di razionalizzazione stante la produzione di servizi di interesse generale.

GAL ETNA SUD

La Legge di Bilancio n. 145/2018 – art. 1, commi 721 – 724 /Legge di Bilancio 2019) ha modificato la disciplina delle Società partecipate delle Amministrazioni pubbliche al fine di attenuare taluni obblighi previsti dal Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, i commi 722 e 724 ampliano l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma della società a partecipazione pubblica, prevedendo che le disposizioni dell'art. 20, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, non si applicano alle Società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4, comma 6, e, pertanto, il GAL ETNA SUD, non verrà incluso nel piano di ricognizione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016;

Atteso che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

Richiamato il piano di revisione straordinaria delle partecipate già adottato dal Comune di San Giovanni La Punta ai sensi dell'art. 24 del DLgs 175/2016 con deliberazione di C.C. n. 37 del 29/09/2017;

Considerato che il presente atto costituisce un aggiornamento della revisione effettuata ai sensi dell'art. 24, comma 2, del DLgs 175/2016 e s.m.i.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle allegate schede che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che riportano nel dettaglio per ciascuna partecipazione detenuta gli elementi utili;

Considerato che ai sensi del citato art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 deve procedersi a individuare le partecipazioni da alienare, con procedura che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di San Giovanni La Punta;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della presente delibera consiliare, il Comune di San Giovanni La Punta non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Considerati gli atti dell'attività istruttoria, che si è manifestata molto complessa nel reperimento delle informazioni presso le società partecipate ove in alcuni casi sono rimaste senza riscontro le richieste formulate da parte dell'Ufficio competente e in particolare delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nelle schede allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e come di seguito specificate :

- ☐ **Multiservizi Puntese srl**
Mantenimento non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
- ☐ **Servizi Idrici Etnei SpA**
Mantenimento, per le motivazioni sopra meglio descritte;
- ☐ **S.R.R. Catania Area Metropolitana**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
- ☐ **G.A.L. Etna Sud**
Non rientra nella ricognizione delle partecipate come previsto dalla *la Legge di Bilancio n. 145/2018 – art. 1, commi 721 – 724 (Legge di Bilancio 2019)*;
- ☐ **Distretto turistico territoriale della regione siciliana Il Mare dell'Etna**
Stato d'Impresa cessata.
- ☐ **Acoset SpA**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
- ☐ **Simeto Ambiente SpA**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
- ☐ **ATO 2 CT Acque**
Nessuna azione di razionalizzazione, tenuto conto della obbligatorietà della partecipazione imposta dalla normativa della Regione Siciliana.

Dato atto che l'intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova poi una sua sintesi rappresentativa negli allegati alla presente deliberazione e che la stessa è stata istruita in conformità ai sopra citati criteri e prescrizioni previsti dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii..

Vista la Delibera di G. M. n. 63 del 05/12/2023;

Acquisito il Parere dell'Organo dei Revisori, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 12/10/2022 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2022/2024";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 12/10/2022 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2022 ad oggetto: "Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 esercizi 2022 – 2023 - 2024 (art. 175, comma 2, 3 del D.Lgs. N. 267/2000) Assestamento generale";

Vista la delibera di Giunta Comunale n.59 del 18/10/2022 ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione 2022/2024 (art. 169 del D.lgs. n° 267/2000);

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18.08.2000 n 267 e ss.mm.ii.;

Visto il testo coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento, nella Regione Siciliana, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. del 09/05/2008, n. 20;

Viste le Leggi Regionali n 44/91, n 23/98, n 10/2000 e n 30/2000.

DELIBERA

Per le motivazioni in esordio che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di prendere atto e approvare le schede di ricognizione – allegato "A" alla presente deliberazione, contenente la revisione ordinaria *"Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"* da valere quale relazione tecnica, possedute dal Comune di San Giovanni La Punta ai sensi dell'art. 20 c.2 DLgs 175/2016, alla data del 31/12/2022, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;
2. Dare atto della non ricorrenza dei presupposti per procedere alla razionalizzazione per le partecipazioni detenute dall'Ente, come meglio sotto specificato:
 - ☐ **Multiservizi Puntese srl**
Mantenimento non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
 - ☐ **Servizi Idrici Etnei SpA**
Mantenimento, per le motivazioni sopra meglio descritte;
 - ☐ **S.R.R. Catania Area Metropolitana**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
 - ☐ **G.A.L. Etna Sud**
Non rientra nella ricognizione delle partecipate come previsto dalla *la Legge di Bilancio n. 145/2018 – art. 1, commi 721 – 724 (Legge di Bilancio 2019)*;
 - ☐ **Distretto turistico territoriale della regione siciliana Il Mare dell'Etna**
Stato d'Impresa cessato;
 - ☐ **Acoset SpA**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;

- ☐ **Simeto Ambiente SpA**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
- ☐ **ATO 2 CT Acque**
Nessuna azione di razionalizzazione, tenuto conto della obbligatorietà della partecipazione imposta dalla normativa della Regione Siciliana.

3. Disporre:

- ☐ che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - ☐ che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i e dell'art. 20 c. 1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i;
 - ☐ che copia della presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Sicilia attraverso l'apposito applicativo;
4. Dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
5. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente come previsto dall'art. 32 della legge 18.06.2009, n 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativi così come previsto dal comma 1 dell'art 18 della legge regionale 16.12.2008, n 22 e ss.mm.ii., ed altresì, l'inserimento del presente provvedimento nel sito web del Comune sezione "Regolamenti", e, in Amministrazione Trasparente, ex D.Lgs 14.03.2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs. N. 97/2016, sottosezione livello 1 "Enti Controllati", sottosezione livello 2 – "Società Partecipate".

DELIBERA, altresì

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza del provvedere.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 51 del 15-12-2023

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE AL 31.12.2022.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Incaricato di Funzioni Dirigenziali del 6° Settore – Servizi alla Persona

Visto il contenuto dell'istruttoria della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma 1, lettera i della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.

San Giovanni La Punta, 15-12-2023

L' Incaricato di Funzioni Dirigenziali

Angemi Maria Angela
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 51 del 15-12-2023

Oggetto: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE AL 31.12.2022.**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Incaricato di Funzioni Dirigenziali del 7° Settore - Finanze

Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto e alla copertura finanziaria del provvedimento.

San Giovanni La Punta, 19-12-2023

L'Incaricato di Funzioni Dirigenziali

Cabbane' Vito Rosario
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N°63 del 05-12-2023

Riferita alla Proposta N. 74 del 02-12-2023.

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE AL 31.12.2022.

L'anno duemilaventitre addì cinque del mese di dicembre alle ore 13:21, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

Qualifica	Nome	Presente/Assente
Sindaco	Bellia Antonino	Presente
Assessore	Calvagno Antonino	Presente
Assessore	Petralia Giovanni	Presente
Assessore	Fiore Simona Agata	Presente
Assessore	Spampinato Giuseppe	Assente
Assessore	Cammisa Salvatore Alessandro	Presente

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Assume la presidenza il Sindaco Antonino Bellia.

Assiste Segretario Dott. Giovanni Spinella.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 74 del 02-12-2023

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE AL 31.12.2022.

Visto il DLgs 19 agosto 2016, n. 175 recante il nuovo Testo unico materia di Società Partecipate, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

Atteso che con il DLgs 16 giugno 2017, n. 100, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (in G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

Rilevato che per effetto dell'art. 20 del DLgs 175/2016, il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura del MEF di cui all'articolo 15 dello stesso decreto;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art.1 c.1 della L. 07/08/1990, n.241 e smi;
- l'art.42 c.2 del DLgs 18/08/2000, n.267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione (lett. e);
 - indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lett. g);

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4 c.2 TUSP:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo*

180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

ovvero, al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Tenuto conto:

- che ai fini di cui sopra devono essere alienate o fatte oggetto di altre misure di razionalizzazione quelle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del DLgs 175/2016 e s.m.i;
 2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e quindi per le stesse non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione sia sul piano della convenienza economica e della relativa sostenibilità finanziaria, anche considerando la possibilità di utilizzo alternativo delle risorse finanziarie pubbliche impegnate o la possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, sia da ultimo in termini di compatibilità della scelta di mantenimento con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- che la ricognizione è atto obbligatorio e deve essere successivamente «comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114», cioè al competente Ministero. Inoltre, devono essere rese informazioni «alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15»;
- che la mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta l'impossibilità per il socio di esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi il potere di alienare la partecipazione, nonché gli atti di esercizio dei diritti sociali già compiuti - la liquidazione della società medesima secondo la procedura prevista dall'art. 2437-quater del Codice Civile;

Tenuto altresì conto che, ai sensi dell'art. 26 c. 11 TUSP il legislatore rinvia l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 all'esercizio 2018 come può ricavarsi dalla lettura dell'articolo richiamato e di seguito riportato che testualmente prevede: *“1. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.”;*

Richiamato quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20 TUSP che disciplina le ipotesi in cui l'ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”;

Considerato che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Preso atto dell'Allegato A) concernente la Relazione tecnico illustrativa sulle società partecipate, ai fini della predisposizione della presente delibera di ricognizione ordinaria con la quale si è preso atto delle comunicazioni e segnalazioni ai fini della predisposizione del Piano da parte del Consiglio Comunale concernente la revisione periodica delle partecipazioni ex art.20 DLgs 19/08/2016, n.175 ssmi, per la ricognizione delle partecipazioni possedute e/o individuazione delle partecipazioni da alienare e/o conservare e dalla quale si evince quanto appresso:

- **SERVIZI IDRICI ETNEI SpA**

L'Assemblea del Consorzio ATO, con delibera 4/2004 ha previsto l'affidamento, entro il 31/03/2004, del Servizio Idrico Integrato ad una società mista a prevalente capitale pubblico avente come soci assieme ai soggetti pubblici interessati un socio privato di minoranza. La SIE è stata pertanto costituita dalla Provincia Regionale di Catania nel 2004 quale socio unico della provincia ed aperta alla partecipazione dei comuni limitrofi, con riserva di capitale a socio privato a seguito di procedura di gara. La stessa pertanto è stata iscritta al Registro imprese del sud-est Sicilia. La procedura di gara è stata aggiudicata nel 2005 in favore del raggruppamento Acoset con conseguente incremento del capitale per la SIE. Le imprese componenti l'Acoset hanno così costituito l'Hydro Catania srl che è subentrata, per la quota di partecipazione azionaria in SIE, quanto al diritto all'esecuzione dei servizi, dei lavori infrastrutturali di acquedotto, fognature e depurazioni. Nelle fasi della gara d'appalto alcuni comuni del catalino hanno impugnato la delibera originaria dell'ATO che è stata accolta in sede di giudizio dal CGARS nel 2006. Pertanto, alla luce di quanto sopra, il consorzio ATO, la provincia di Catania e SIE hanno perfezionato un accordo transattivo in forma di sanatoria rispetto a quanto pronunciato in sede giurisdizionale. Successivamente si sono pertanto susseguite una serie di sentenze riguardo le vicende sopra evidenziate, in diversi gradi di giudizio, tra la SIE avverso la Città Metropolitana, l'ATO2 e l'ATI ancorché verso la Hydro Catania srl, per la riforma della Sentenza del TAR Catania 1289/2021, con la quale si stabiliva di prendere atto dell'intervenuta caducazione automatica, per effetto della Sentenza CGA 589/2006, degli atti amministrativi e negoziali a valle dei provvedimenti annullati con la sentenza de qua ed in particolare di prendere atto dell'invalidità della convenzione di gestione stipulata con SIE nel 2005. Susseguentemente la SIE ha impugnato al CGA contestuale istanza cautelare della predetta sentenza 589 e l'atto di giudizio è stato espresso in data 10/11/2021 n. registro 583/2021 con

parziale accoglimento delle istanze rappresentate e rinvio all'udienza pubblica del 06/07/2022. Si specifica inoltre che il CGA con Ordinanza 411/2021 ha accolto il cautelare e sospeso gli effetti della sentenza del TAR 1289/2021. Si ha anche notizia che sull'iter intrapreso, a seguito di denuncia del socio Hydro aggiudicatario della gara, anche la AGCM a seguito di ulteriori atti assunti dall'ATI ha presentato ricorso autonomo.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana pronunciandosi sui ricorsi per ottemperanza proposti, con la sentenza n. 01257/2022 pubblicata in data 13.12.2022 ha statuito che la *“SIE è risultata affidataria del servizio a seguito di gara a doppio oggetto così come indicato dalla Corte di giustizia ... e ha titolo per svolgerlo quale gestore unico su tutto il territorio dell'ambito territoriale ottimale. L'affidamento alla medesima risulta quindi conforme alle prescrizioni non solo del comma 1 ma anche del comma 2 dell'art. 149-bis del d. lgs. n. 152 del 2006”* oltre a stabilire che la *“Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato sottoscritta fra SIE e il Consorzio Ambito Territoriale Ottimale il 24 dicembre 2005 è ancora oggi valida ed efficace fra le parti”*, confermando altresì che *“sussiste in capo all'ATI Catania, nuovo soggetto investito della funzione di affidare e sovrintendere al servizio idrico integrato, l'obbligo di consegnare gli impianti idrici dell'intero ambito territoriale ottimale alla società SIE al fine di fare gestire a questa ultima il servizio idrico integrato”*. Alla luce di quanto sopra, pertanto, questa Servizio ritiene di mantenere la quota societaria in atto detenuta.

- **GAL ETNA SUD**

Preso atto che la Legge di Bilancio n. 145/2018 – art. 1, commi 721 – 724 /Legge di Bilancio 2019) ha modificato la disciplina delle Società partecipate delle Amministrazioni pubbliche al fine di attenuare taluni obblighi previsti dal Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. e, in particolare, i commi 722 e 724 ampliano l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma della società a partecipazione pubblica, prevedendo che le disposizioni dell'art. 20, che le amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, non si applicano alle Società a partecipazione pubblica di cui all'art. 4, comma 6, e, pertanto, il GAL ETNA SUD, non verrà incluso nel piano di ricognizione previste dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016;

- **ATO 2 CT Acque in liquidazione**

Nessuna azione di razionalizzazione, tenuto conto della obbligatorietà della partecipazione imposta dalla normativa della Regione Siciliana.

- **MULTISERVIZI PUNTESE s.r.l. – SRR Catania Area Metropolitana – ACOSSET SpA – SIMETO AMBIENTE SpA –**

Per quanto concerne le superiori Società Partecipate, non si rileva l'occorrenza di procedere a iniziative di razionalizzazione stante la produzione di servizi di interesse generale.

Atteso che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito, anche se negativo deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 24 comma 1;

Richiamato il piano di revisione straordinaria delle partecipate già adottato dal Comune di San Giovanni La Punta ai sensi dell'art. 24 del DLgs 175/2016 con deliberazione di C.C. n. 37 del 29/09/2017;

Considerato che il presente atto costituisce un aggiornamento della revisione effettuata ai sensi

dell'art. 24, comma 2, del DLgs 175/2016 e s.m.i.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle allegate schede che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e che riportano nel dettaglio per ciascuna partecipazione detenuta gli elementi utili;

Considerato che ai sensi del citato art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 deve procedersi a individuare le partecipazioni da alienare, con procedura che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dalla data di approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune di San Giovanni La Punta;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo o di mancata alienazione di ciascuna delle partecipazioni individuate entro un anno dall'approvazione della presente delibera consiliare, il Comune di San Giovanni La Punta non può esercitare i diritti sociali nei confronti della relativa società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la relativa partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., con le procedure di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Considerati gli atti dell'attività istruttoria, che si è manifestata molto complessa nel reperimento delle informazioni presso le società partecipate ove in alcuni casi sono rimaste senza riscontro le richieste formulate da parte dell'Ufficio competente e in particolare delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nelle schede allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e come di seguito specificate :

- **Multiservizi Puntese srl**
Mantenimento non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
- **Servizi Idrici Etnei SpA**
Mantenimento, per le motivazioni sopra meglio descritte;
- **S.R.R. Catania Area Metropolitana**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
- **G.A.L. Etna Sud**
Non rientra nella ricognizione delle partecipate come previsto dalla *la Legge di Bilancio n. 145/2018 – art. 1, commi 721 – 724 (Legge di Bilancio 2019)*;
- **Acoset SpA**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
- **Simeto Ambiente SpA**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
- **ATO 2 CT Acque in liquidazione**
Nessuna azione di razionalizzazione, tenuto conto della obbligatorietà della partecipazione imposta dalla normativa della Regione Siciliana.

Dato atto che l'intera attività ricognitiva e di razionalizzazione trova poi una sua sintesi rappresentativa negli allegati alla presente deliberazione e che la stessa è stata istruita in conformità ai sopra citati criteri e prescrizioni previsti dall'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii..

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18.08.2000 n 267 e ss.mm.ii.;

Visto il testo coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento, nella Regione Siciliana, pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. del 09/05/2008, n. 20;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio degli enti locali;

Vista la Delibera di C.C. n.27 del 12/10/2022, ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2022/2024”;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 12/10/2022 ad oggetto:”Approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024;

Vista la delibera di Giunta Comunale n.59 del 18/10/2022 ad oggetto: “Approvazione piano esecutivo di gestione 2022/2024 (art.169 del D.lgs. n. 267/2000);

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2022 ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 esercizi 2022 -2023-2024 (art.175, comma 2,3 del D.Lgs. n.267/2000) Assestamento generale.

Viste le Leggi Regionali n 44/91, n 23/98, n 10/2000 e n 30/2000.

DELIBERA

Per le motivazioni in esordio che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di prendere atto e approvare le schede di ricognizione allegate alla presente deliberazione, quale relazione tecnica illustrativa e contenente la revisione ordinaria “razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” possedute dal Comune di San Giovanni La Punta ai sensi dell’art. 20 c.2 DLgs 175/2016, alla data del 31/12/2022, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;
2. Dare atto della non ricorrenza dei presupposti per procedere alla razionalizzazione per le partecipazioni detenute dall'Ente, come meglio sotto specificato:
 - **Multiservizi Puntese srl**
Mantenimento non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
 - **Servizi Idrici Etnei SpA**
Mantenimento, per le motivazioni sopra meglio descritte;
 - **S.R.R. Catania Area Metropolitana**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
 - **G.A.L. Etna Sud**
Non rientra nella ricognizione delle partecipate come previsto dalla *la Legge di Bilancio n. 145/2018 – art. 1, commi 721 – 724 (Legge di Bilancio 2019)*;
 - **Acoset SpA**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
 - **Simeto Ambiente SpA**
Mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione;
 - **ATO 2 CT Acque**
Nessuna azione di razionalizzazione, tenuto conto della obbligatorietà della partecipazione imposta dalla normativa della Regione Siciliana.
3. Dare Atto, altresì che la presente deliberazione verrà trasmessa al Consiglio Comunale corredata dal parere espresso dall’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
4. Disporre:
 - che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i e dell’alt. 20 c. 1 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i;

- che copia della presente deliberazione sia inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Sicilia attraverso gli appositi applicativi;
5. Dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;
 6. Di disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente come previsto dall'art. 32 della legge 18.06.2009, n 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativi così come previsto dal comma 1 dell'art 18 della legge regionale 16.12.2008, n 22 e ss.mm.ii., ed altresì, l'inserimento del presente provvedimento nel sito web del Comune sezione "Regolamenti", e, in Amministrazione Trasparente, ex D.Lgs 14.03.2013, n. 33, come modificato dal D. Lgs. N. 97/2016, sottosezione livello 1 "Enti Controllati", sottosezione livello 2 – "Società Partecipate".

DELIBERA, altresì

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza del provvedere.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visto il parere espresso dal Responsabile incaricato di funzioni dirigenziali del 6° Settore – Servizi alla Persona per quanto riguarda la Regolarità Tecnica;

Visto il parere espresso dal Responsabile incaricato di funzioni dirigenziali del 7° Settore - Finanze per quanto riguarda la Regolarità Contabile;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°15 del 17/05/2018 entrato in vigore il 28/06/2018 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 30/05/2019.

Ritenuta la superiore proposta meritevole di accoglimento e di dovere provvedere in merito;

Con voti unanimi espressi singolarmente ed in modo palese.

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta.

LA GIUNTA COMUNALE

con separata ed ulteriore votazione, ad unanimità di voti espressi singolarmente ed in modo palese,

DICHIARA

la superiore deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Bellia Antonino
(Sottoscritto con firma digitale)

Il Segretario

Dott. Giovanni Spinella
(Sottoscritto con firma digitale)

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: SICILIA

Codice fiscale dell'Ente: 453970873

L'ente ha effettuato la revisione straordinaria ai sensi dell'art. 24, d.lgs. n. 175/2016 ☐ SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

P.O. con Funzioni Dirigenziali

Nome:

MARIA ANGELINA

Cognome:

ANGEMI

Recapiti:

Indirizzo:

PIAZZA EUROPA 1 - 95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA CT

Telefono:

0956278221

Fax:

Posta elettronica:

marilina.angemi@sglapunta.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Stato E	Anno di inizio della procedura F	% Quota di partecipazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016) K	Holding pura L
Dir_1	04448600876	MULTISERVIZI PUNTESE SRL	2006	Attiva		100,00	SERVIZI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE		SI	NO	
Dir_2	04201250877	SERVIZI IDRICI ETNEI SPA	2004	Attiva		0,821	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		NO	NO	
Dir_3	05103780879	SRR CATANIA CITTA' METROPOLITANA	2013	Attiva		2,95	REGOLAMENTAZIONE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI		NO	NO	
Dir_5	00132380874	ACOSET SPA	1999	Attiva		5,5013	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		NO	NO	
Dir_6	04028260877	SIMETO AMBIENTE SPA IN LIQUIDAZIONE	2003	Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento	2011	5,71	TARI PER SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE RESO FINO AL 30/09/2013		NO	NO	

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna F: Selezionare l'anno dal menù a tendina solo se nel campo "stato" è stata selezionata una delle seguenti opzioni: "cessata"; "sospesa"; "Sono in corso procedure concorsuali"; "Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento".

Colonna G: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

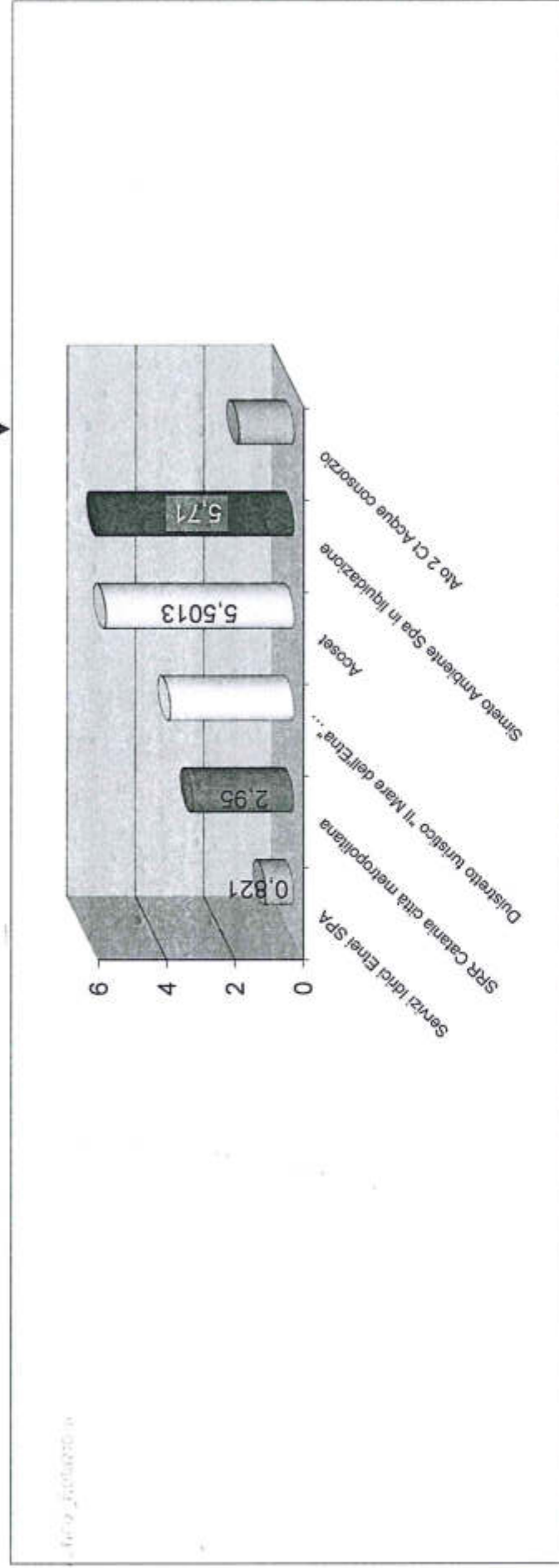
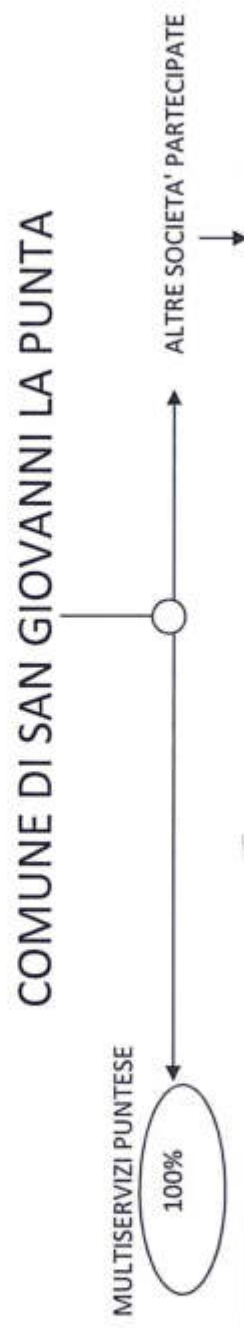
Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☒
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società Multiservizi Puntese S.r.l. è interamente di proprietà del Comune, Società in "House" totalmente partecipata, gestisce servizi strumentali all'attività del comune (pulizie immobili comunali, gestione del servizio di trasporto disabili presso centri riabilitativi, assistenza domiciliare anziani, asili nido, gestione impianti sportivi, gestione servizi cimiteriali, manutenzione edifici comunali, manutenzione parchi e giardini). Pertanto produce beni e servizi strettamente necessari per le finalità istituzionali dell'Ente e quindi produzione di servizi di interesse generale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società Servizi Idrici Etnei Spa è stata costituita per ottemperare ai sensi della Legge 36/94 ed ulteriori norme (L.R. 2/13) alla gestione unitaria dei servizi idrici a scala comprensoriale con partecipazione di tutti i comuni della provincia di Catania.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☒
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società è stata costituita nel 2013 a seguito delle disposizioni di cui alla L.R. 9/2010, inerente la soppressione degli ATO con individuazione dei soggetti giuridici deputati a gestire il ciclo integrato di rifiuti nell'ambito territoriale di riferimento. In atto la sua operatività è parziale con progressiva estensione dei servizi di regolazione a tutti i comuni di riferimento.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L'A.CO.S.Et. È stata costituita tra dieci comuni della provincia di Catania, per la realizzazione di un acquedotto che provvedesse all'approvvigionamento idropotabile dei comuni consorziati. Attualmente l'A.CO.S.Et. Provvede all'alimentazione idrica di 20 Comuni della fascia pedemontana etnea posta a quota topografica superiore ai 200 m. s.l.m., tra i quali vi è, anche il Comune di San Giovanni La Punta, per un totale di circa 236.000 abitanti serviti.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 1, 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4) ☐
- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento; con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☒
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La SIMETO Ambiente S.p.A., come stabilito dalle LL.RR. 9/2010 e 3/2013, non svolge più alcuna attività di gestione rifiuti, bensì unicamente la riscossione dei crediti TIA/TARI/TARES pregressi, anche da accertamento.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022

Numero medio dipendenti (e)	70
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	1

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	-237.712,54
2021	118,00
2020	2.504,00
2019	-147.691,00
2018	896,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	1.573.954,00
Compensi amministratori	25.859,28
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

FATTURATO	
2022	1.766.365,00
2021	1.919.484,00
2020	1.770.608,00
FATTURATO MEDIO	1.818.819,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

MANTENERE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	28
Numero amministratori	6
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	68.890,00
2021	34.156,00
2020	34.156,00
2019	87.018,00
2018	104.489,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	1.614.924,00
Compensi amministratori	103.426,00
Compensi componenti organo di controllo	56.004,00

Importi in euro

FATTURATO	
2022	7.448.882,00
2021	6.255.700,00
2020	6.544.814,00
FATTURATO MEDIO	6.749.798,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Mantenimento

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Campilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2021:

Numero medio dipendenti (e)	4
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	0,00
2021	0,00
2020	1.031,00
2019	978,00
2018	616,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	248.385,00
Compensi amministratori	22.167,00
Compensi componenti organo di controllo	21.000,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2022	223.850,00
2021	152.512,00
2020	179.346,00
FATTURATO MEDIO	185.236,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

SI RILEVA CHE CON RIFERIMENTO ALL'ART.20 C.2 LETT. B) TUSP SULLA SCORTA DEI DATI PUBBLICATI DALLA MEDESIMA SOCIETA' IL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI E' SUPERIORE ALLA MEDIA DEL NUMERO DEI DIPENDENTI. TUTTAVIA QUANTO SOPRA NON PREGIUDICA LA FUNZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA MEDESIMA PER CUI NON SUSSISTONO RAGIONI ALTERNATIVE

Azioni da intraprendere:

MANTENERE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce 89 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	96
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	210.514,00
2021	487.072,00
2020	520.181,00
2019	552.283,00
2018	631.362,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	6.192.006,00
Compensi amministratori	126.623,00
Compensi componenti organo di controllo	43.080,00

Importi in euro

FATTURATO	
2022	21.990.911,00
2021	22.487.486,00
2020	20.397.148,00
FATTURATO MEDIO	21.625.181,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

MANTENERE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2022:

Numero medio dipendenti (e)	9
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

2022	0,00
2021	0,00
2020	0,00
2019	0,00
2018	0,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	603.619,00
Compensi amministratori	70.190,00
Compensi componenti organo di controllo	57.084,00

Importi in euro

FATTURATO	
2022	1.667.091,00
2021	1.572.669,00
2020	2.130.622,00
FATTURATO MEDIO	1.790.127,34

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

MANTENERE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce 89 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
DIR_1	MULTISERVIZI PUNTESE S.R.L.	DIRETTA	GESTIONE SERVIZI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE	100,00	La Società Multiservizi Puntese S.r.l. è interamente di proprietà del Comune, Società In "House" totalmente partecipata, gestisce servizi strumentali all'attività del comune (pulizie immobili comunali, gestione del servizio di trasporto disabili presso centri riabilitativi, assistenza domiciliare anziani, asili nido, gestione impianti sportivi, gestione servizi cimiteriali, manutenzione edifici comunali, manutenzione parchi e giardini). Pertanto produce beni e servizi strettamente necessari per le finalità istituzionali dell'Ente e quindi produzione di servizi di interesse generale.
DIR_2	SERVIZI IDRICI ETNEI SPA	DIRETTA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,821	La Società Servizi Idrici Etnel Spa è stata costituita per ottemperare ai sensi della Legge 36/94 ed ulteriori norme (L.R. 2/13) alla gestione unitaria dei servizi idrici a scala comprensoriale con partecipazione di tutti i comuni della provincia di Catania.
DIR_3	S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA	DIRETTA	REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI	2,95	La Società è stata costituita nel 2013 a seguito delle disposizioni di cui alla L.R. 9/2010, inerente la soppressione degli ATO con individuazione dei soggetti giuridici deputati a gestire il ciclo integrato di rifiuti nell'ambito territoriale di riferimento. In atto la sua operatività è parziale con progressiva estensione dei servizi di regolazione a tutti i comuni di riferimento. Pertanto produce beni e servizi strettamente necessari per le finalità istituzionali dell'Ente e quindi produzione di servizi di interesse generale.
DIR_4	ACOSET S.P.A.	DIRETTA	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	5,5013	L'A.CO.S.Et. È stata costituita tra dieci comuni della provincia di Catania, per la realizzazione di un acquedotto che provvedesse all'approvvigionamento idropotabile dei comuni consorziati. Attualmente l'A.CO.S.Et. Provvede all'alimentazione idrica di 20 Comuni della fascia pedemontana etnea posta a quota topografica superiore ai 200 m. s.l.m., tra i quali vi è, anche il Comune di San Giovanni La Punta, per un totale di circa 236.000 abitanti serviti. Pertanto produce beni e servizi strettamente necessari per le finalità istituzionali dell'Ente e quindi produzione di servizi di interesse generale.

DIR_5	SIMETO AMBIENTE S.p.A.	DIRETTA	TARI PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE RESO SINO AL 30/09/2013	5,71	La SIMETO Ambiente S.p.A., come stabilito dalle LL.RR. 9/2010 e 3/2013, non svolge più alcuna attività di gestione rifiuti, bensì unicamente la riscossione dei crediti TIA/TARI/TARES pregressi, anche da accertamento. Pertanto produce un servizio di interesse generale e beni e servizi strumentali all'Ente.
-------	------------------------	---------	---	------	--

l'Allegato A: Inserire i dati amministrativi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02)

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.



Comune di San Giovanni la Punta

Città Metropolitana di Catania

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO:

**RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS.
16.06.2017, N. 100. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE
E/O CONSERVARE AL 31.12.2022**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Rodolfo Fiumara - Presidente

Dott. Pietro Sacchetta - Componente

Dott. Angelo Ferrante Bannera - Componente

Verbale n. 131 del 11/12/2023

Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di San Giovanni la Punta, composto dai sottoscritti dott. Rodolfo Fiumara, dott. Pietro Sacchetta e dott. Angelo Ferrante Bannera, riunitosi in collegamento da remoto;

vista la Delibera di Giunta Municipale n. 63 del 5/12/2023 e relativa documentazione allegata, riguardante la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche dell'Ente possedute alla data del 31/12/2022, ricevuta via pec dalla dott.ssa Marilina Angemi Dirigente Settore VI servizi alla persona \ società partecipate;

preso atto delle schede analitiche delle società partecipate allegate alla Proposta;

considerato l'obbligo, in capo all'Ente, di adottare annualmente un Piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società partecipate ex art. 20 del D.L.gs. n. 175/2016;

osservato che le partecipazioni indicate nella Deliberazione e nelle schede analitiche allegate sono relative a servizi di interesse istituzionale, generale e/o strumentale all'Ente e che, pertanto, viene rispettato il dettato dell'art. 4 del D.L.gs. n. 175/2016;

preso atto che l'Ente mantiene:

- la partecipazione nella **MULTISERVIZI PUNTESE s.r.l.**, in quanto produce servizi di interesse generale;
- la partecipazione nella **ACOSET s.p.a.**, in quanto produce servizi di interesse generale;
- la partecipazione nella **SIMETO AMBIENTE s.p.a.**, in quanto produce servizi di interesse generale.
- la partecipazione nella **S.R.R. CATANIA AREA METROPOLITANA** che svolge l'attività di regolamentazione del servizio di gestione rifiuti in quanto tenuta per legge, nonostante il maggior numero degli amministratori rispetto alla media del numero dei dipendenti;
- la partecipazione nella **Servizi Idrici Etnei S.p.A.**, alla luce della Sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 01257/2022 pubblicata in data 13/12/2022, come dettagliatamente specificato in Delibera;

preso atto che:

- **G.A.L. Etna Sud** non rientra nella ricognizione delle partecipate come previsto dalla Legge di Bilancio n. 145/2018 – art. 1, commi 721 – 724 (Legge di Bilancio 2019);
- **ATO 2 CT ACQUE-CONSORZIO** non è oggetto di nessuna azione di razionalizzazione, tenuto conto della obbligatorietà della partecipazione imposta dalla normativa della Regione Siciliana.

- **Distretto Turistico territoriale della Regione Siciliana “Il Mare dell’Etna”** è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione, in data 27/3/2019, la proposta della messa in liquidazione della Società. La fase liquidatoria si è conclusa in data 18/11/2021, con verbale dell’Assemblea dei soci del 22/11/2021 Si è provveduto alla chiusura della partita I.V.A. ed alla cancellazione della società dal registro delle imprese dal 26/4/2022.

visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai relativi Responsabili;

visto l’art. 239 del D.L.gs. n. 267/2000;

per quanto di sua competenza esprime

parere favorevole

alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 63 del 5/12/2023, avente ad oggetto **“RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE AL 31.12.2022”**.

Il Collegio raccomanda all’Ente di trasmettere la relativa Deliberazione di Consiglio comunale:

- a tutte le società partecipate del Comune;
- al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Sicilia, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014 e s.m.i e dell’art. 20 c. 1 del D.L.gs. 175/2016 e s.m.i..

Il Collegio raccomanda:

- il rispetto di termini ed adempimenti previsti all’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016;
- riguardo le procedure di alienazione, il rispetto dei termini previsti all’art. 24 del D.L.gs. n. 175/2016.

L’ORGANO DI REVISIONE

Dott. Rodolfo Fiumara - Presidente

Dott. Pietro Sacchetta - Componente

Dott. Angelo Ferrante Bannera - Componente



Comune di San Giovanni la Punta

Città Metropolitana di Catania

SEDUTA CONSILIARE

Del giorno 22 Dicembre 2023

INDICE DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/062017 n.100. Individuazione partecipazioni da alienare e/o conservare al 31/12/2022”	3
---	---

PUNTO N. 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO: “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/062017 n.100. Individuazione partecipazioni da alienare e/o conservare al 31/12/2022”.

PRESIDENTE

Ultimo punto all'Ordine del Giorno: “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/062017 n.100. Individuazione partecipazioni da alienare e/o conservare al 31/12/2022”. Consigliere Bottino, relaziona... legge il verbale.

CONSIGLIERE BOTTINO

Il Vicepresidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta. Si prende atto dell'assenza dell'incaricata di convenzione dirigenziale, l'architetto Marianna Bonanno, giusta comunicazione protocollo 53418 del 21 dicembre 2023. Si procede a discutere la proposta di delibera ad oggetto: “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16/062017 n.100. Individuazione partecipazioni da alienare e/o conservare al 31/12/2022”, previsto al punto 3. Pertanto, l'incaricato con funzione dirigenziale del Sesto settore, servizi alla persona, dottoressa Maria Angelina Angemi, relaziona in modo ampio e dettagliato sulla proposta deliberativa. La deliberazione proposta al Consiglio comunale trattasi di un adempimento obbligatorio per effetto dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016, che prevede che il Comune, entro il 31 dicembre di ciascun anno, deve provvedere ad effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Richiamato quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, Testo Unico, che disciplina le ipotesi in cui l'Ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione, in particolare il comma prevede i piani di razionalizzazione correlati da un'apposita relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione e sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche rilevano: a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcune delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiori a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate da Enti Pubblici e strumentali; d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4.

Preso atto che le società partecipate detenute dal Comune di San Giovanni La Punta, alla data del 31 dicembre 2022, sono le seguenti: Multiservizi Puntese 2006, attiva, 100% servizi strumentali all'attività del Comune; Servizi Idrici Etnei S.p.A., 2004, attiva, 0,821, Servizio Idrico Integrato S.r.l., Catania Città Metropolitana, 2013, attiva, 2,95; Regolamentazione Servizio Gestione Rifiuti Distretto turistico territoriale della Regione Siciliana “Il Mare dell'Etna”, 2012, cessata; Acoset S.p.A. 1999, attiva; Servizio Idrico Integrato Simeto Ambiente S.p.A., in liquidazione, 2003. Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o scioglimento. TARI per servizio di Igiene ambientale e reso al 31 settembre 2013. Preso atto altresì che la legge del bilancio 145/2018, articolo 1, commi 721 e 724, legge di bilancio 2019, ha modificato la disciplina delle società partecipate dell'Amministrazione pubblica al fine di attenuare taluni obblighi previsti dal Testo Unico approvato con D.Lgs. 175/2016, e in particolare i

commi 722 e 724 ampliano l'ambito applicativo della disciplina transitoria relativa alla riforma delle società a partecipazione pubblica, prevedendo che, da disposizioni dell'articolo 20, le Amministrazioni pubbliche sono tenute a redigere e comunicare annualmente al MEF e alla Corte dei Conti, non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, e pertanto il GAL Etna Sud non verrà incluso nel piano di ricognizione previsto dall'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016. ATO 2 CT Acque, nessuna azione di razionalizzazione tenuto conto dell'obbligatorietà delle partecipazioni imposta dalla normativa della Regione Sicilia. Considerando che il presente atto costituisce un aggiornamento della revisione effettuata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 165/2016, visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dalle allegate schede che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che riportano nel dettaglio e per ciascuna partecipazione detenuta; considerato che la Giunta Municipale ha già adottato, con delibera numero 63 del 5 dicembre 2023, ad oggetto: ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, D.Lgs. 19 agosto 2013, numero 175”, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, numero 100, individuazione partecipazioni da alienare o conservare al 31 dicembre 2022; che è stato acquisito il parere favorevole dell'Organo dei Revisori, reso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 3, del D.Lgs. 267/2000.

Alla luce di quanto sopra esposto, con la presente deliberazione, si propone a quest'assemblea di approvare le schede di ricognizione allegate alla presente deliberazione contenenti la revisione ordinaria e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, da valere quale relazione tecnica possedute dal Comune di San Giovanni La Punta ai sensi dell'articolo 20, comma 2, D.Lgs. 175/2016, alla data del 31 dicembre 2022, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa; dare atto della non ricorrenza dei presupposti per procedere alla razionalizzazione per le partecipazioni detenute dall'Ente, e come meglio sotto specificato: Multiservizi Puntese S.r.l., mantenimento, non si rileva dai dati necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione; Servizi Idrici Etnei S.p.A., mantenimento per le motivazioni sopra meglio descritte; S.r.l. Catania, Area Metropolitana, mantenimento. Non si rileva, dai dati, necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione. GAL Etna Sud, non rientra nella ricognizione delle partecipate, come previsto dalla legge di bilancio al numero 145/2018, articolo 1, commi 721/724, legge del bilancio 2019. Distretto Turistico territoriale della Regione Siciliana “Il Mare dell'Etna” è stato (incomprensibile) cancellata il 26 maggio 2022. Il Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2019 ha deliberato la proposta della messa in liquidazione della società. Lo stato di liquidazione è stato trascritto presso il Registro delle Imprese di Catania in data 18 giugno 2019; alla data del 18.11.2021 la società ha concluso la fase liquidatoria. Acoset S.p.A., mantenimento. Non si rileva, dai dati, necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione. Simeto Ambiente S.p.A., mantenimento. Non si rileva, dai dati, necessità di ricorso ad attività di razionalizzazione. ATO 2 Catania Acque, nessuna azione di razionalizzazione, tenuto conto dell'obbligatorietà delle partecipazioni imposta dalla normativa della Regione siciliana. L'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Sicilia attraverso l'apposito applicativo.

La Prima Commissione consiliare, letti tutti i pareri e ascoltata la relazione della dottoressa Angemi, dà parere favorevole sulla proposta di delibera. Vista l'assenza dell'incaricato con funzione dirigenziale del Secondo Settore, Lavori Pubblici, giusta comunicazione, il Vicepresidente della Prima Commissione consiliare dichiara alle ore 19:25 chiusa la seduta.

PRESIDENTE

Grazie, Consigliere Bottino. Qui in Aula è presente il Dirigente, la dottoressa Angemi. Se qualcuno vuole fare delle domande, credo che sia stato molto esaustivo comunque anche il verbale letto dal Consigliere Bottino. Quindi possiamo passare direttamente alla votazione?

Favorevoli? Unanimità. Approviamo anche l'immediata esecutività, favorevoli? Unanimità.

Grazie a tutti. Colgo l'occasione per augurarvi un buon Natale, a voi e alle vostre famiglie, e un felice

anno nuovo, anche se poi questi auguri ce li faremo giorno 27, che ci rivedremo.
Un abbraccio a tutti.



Margherita
Pasqualina
Bevilacqua
28.12.2023
12:05:56
GMT+01:00



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°44 del 22-12-2023

Riferita alla Proposta N. 51 del 15-12-2023

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100. INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE E/O CONSERVARE AL 31.12.2022.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione di Consiglio Comunale di cui in intestazione è pubblicata all'albo pretorio dal 02-01-2024 ove rimarrà per 15 gg. Consecutivi e, quindi, fino al 17-01-2024.

San Giovanni La Punta, 02-01-2024

Il Responsabile della Pubblicazione

Loredana Seminato

(Sottoscritto con firma digitale)